



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Toscana



Pisa, 7 novembre 2025

Al Personale docente
Alla Dsga
All'Ufficio del Personale
All'Albo

Oggetto: Invito alla presentazione dell'istanza di fruizione delle ferie – A.S. 2025/2026.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola;

VISTI i commi 54, 55 e 56 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013);

VISTO l'art. 5, comma 8, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA l'Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16715 del 17 giugno 2024;

INFORMA

che, in conformità al quadro normativo di riferimento, il personale docente con contratto a **tempo determinato è tenuto a presentare formale istanza di fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche**, come stabilito dal calendario scolastico regionale e dalla programmazione annuale dell'Istituto.

Ai sensi della normativa vigente, i periodi utili per la fruizione delle ferie sono i seguenti:

- tra la presa di servizio e l'inizio delle attività didattiche;
- durante le sospensioni delle lezioni previste dal calendario scolastico (es. festività natalizie; pasquali; ponti e festività; giorni di sospensione di attività didattiche deliberate dal CDI);
- tra la conclusione delle lezioni e il 30 giugno, purché non siano calendarizzati impegni di servizio;
- nei mesi di luglio e agosto, esclusivamente in assenza di attività istituzionali già programmate.

Si evidenzia che, in base alla normativa sopra richiamata, le ferie devono essere obbligatoriamente fruite nei periodi indicati. Solo l'eventuale residuo non fruibile per cause



non imputabili al lavoratore può dare luogo, nei casi espressamente previsti, al riconoscimento dell'indennità sostitutiva.

Non è possibile concedere ferie nei periodi in cui siano programmati impegni istituzionali e attività funzionali all'insegnamento, quali:

- scrutini ed esami;
- riunioni di organi collegiali (collegi docenti, consigli di classe, dipartimenti);
- altre attività obbligatorie previste dal piano annuale delle attività.

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 16715/2024, ha ribadito che **la mancata presentazione dell'istanza di ferie comporta la decadenza dal diritto sia alla fruizione delle stesse, sia all'eventuale indennità sostitutiva**, salvo i casi in cui sia accertata la mancata tempestiva informazione da parte dell'Amministrazione.

La presente nota viene pubblicata all'Albo e ha quindi valore di formale comunicazione ai sensi della normativa vigente e viene portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Le richieste di ferie potranno essere inoltrate in qualsiasi momento dell'anno scolastico, utilizzando il modello messo a disposizione dalla scuola.

Si invitano i docenti a concordare preventivamente i periodi di fruizione con la Dirigenza, tenendo conto degli impegni collegiali e delle esigenze organizzative della scuola.

Per l'occasione, si ricorda nuovamente che la fruizione delle ferie è prevista durante la sospensione delle attività didattiche e **solo in casi eccezionali** per 6 giorni lavorativi durante il resto dell'anno, **purché non vi siano oneri aggiuntivi per l'amministrazione pubblica e/o pregiudizi per l'erogazione del servizio.**

Certi della consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Sandra Capparelli
Firmato digitalmente



PIPM050007 - codice AOO - CIRCOLARI - 0000157 - 07/11/2025 - UNICO - I
LICEO STATALE "EUGENIO MONTALE" - PONTEDERA (PI)
LICEO LINGUISTICO - LICEO SCIENZE UMANE - LICEO ECONOMICO-SOCIALE

Via Salcioli, 1 - 56025 Pontedera (PI) Tel. 0587 54165 E-mail: pipm050007@istruzione.it
C.F.: 81002950509 - C.M. PIPM050007 - Sito web: www.liceomontale.edu.it

